



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 32

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 30 maggio 2013

I N D I C E

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa-Senato) e XI (Lavoro pubblico e privato-Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 5

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria » 6

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria Pag. 8

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 18

Plenaria (pomeridiana) » 19

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 37

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) » 41

Plenaria (pomeridiana) » 47

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) (1^a pomeridiana) » 52

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) (2^a pomeridiana) » 52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	59
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	60

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

Giovedì 30 maggio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione del Senato
FAZZONE

indi del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

indi del Presidente della XI Commissione della Camera
DAMIANO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLE CATEGORIE INTERESSATE IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 11 (SISTEMA PENSIONISTICO PERSONALE COMPARTO DIFESA-SICUREZZA E VIGILI DEL FUOCO)

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove le Commissioni convengano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013**

Il presidente CHITI introduce l'audizione.

Dopo una breve dichiarazione del senatore CASINI (*SCpI*), Presidente della Commissione affari esteri, emigrazione, il ministro MOAVERO MILANESI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, il senatore TONINI (*PD*), gli onorevoli BUTTIGLIONE (*ScpI*) e GOZI (*PD*), i senatori GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ed ORELLANA (*M5S*), l'onorevole BERGAMINI (*PdL*), la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), gli onorevoli CHAOUKI (*PD*), MELILLA (*SEL*), PRATAVIERA (*Ln-Aut*), SIBILLIA (*M5S*), PALESE (*PdL*), DI GIOIA (*Misto*), BORDO (*PD*), Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, BOCCIA (*PD*), Presidente della Commissione bilancio e programmazione, CICCHITTO (*PdL*), Presidente della Commissione affari esteri, e, infine, il presidente CHITI.

Segue la replica del ministro MOAVERO MILANESI.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

indi del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI avverte che la Commissione bilancio non ha ancora esitato il parere sugli emendamenti in sospeso, poiché impegnata a concludere l'esame del disegno di legge sui debiti della Pubblica Amministrazione (atto del Senato n. 662).

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.100, 6.0.1000, 6.0.5000 e 7.0.1000, allegati al resoconto di seduta, inviati alle Commissioni consultate per il parere di competenza.

Il senatore CUOMO (*PD*) esprime disappunto per i continui ed infruttuosi rinvii dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente MATTEOLI, dopo aver riconosciuto lo sforzo che il Governo sta compiendo per recepire le istanze emerse nel corso della discussione generale ed espresse nelle proposte emendative, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 12,20.

Il presidente MARINELLO comunica che a seguito del protrarsi dei lavori della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 662, le Commissioni riunite non dispongono ancora dei pareri necessari a procedere alle votazioni degli emendamenti rimasti in sospeso.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, ritiene realistico posticipare all'inizio della prossima settimana il seguito dell'esame dell'atto Senato n. 576, allorché la Commissione bilancio, terminato l'esame del disegno di legge sui debiti della Pubblica Amministrazione, potrà utilmente esprimersi sulle proposte emendative sottoposte al suo parere.

Il senatore CALEO (*PD*) condivide la proposta del Relatore.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ritiene opportuno procedere ad una programmazione dei lavori chiara e inderogabile sulla base della quale il Governo si impegni a riferire puntualmente sugli emendamenti ancora in sospeso. La partecipazione del Gruppo della Lega Nord al lavoro delle Commissioni riunite è infatti condizionata al rispetto dei tempi e degli impegni che il Governo deve assumersi.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) ritira l'emendamento 6.9, che trasforma nell'ordine del giorno n. G/576/13/8 e 13, allegato al resoconto di seduta, che impegna il Governo ad adottare appositi strumenti per la rapida soluzione alle problematiche evidenziate in fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime perplessità sulla soluzione individuata nell'ordine del giorno del senatore Giovanardi, paventando i rischi dell'ennesimo ricorso alla formula dei commissariamenti.

La senatrice PUPPATO (*PD*) rileva che il decreto-legge n. 43 del 2013 nasce con la finalità di far fronte tempestivamente ad alcune emergenze, la cui priorità era stata valutata dal Governo. Ritiene che l'inclusione di contenuti non attinenti alla *ratio* dello stesso decreto finisca per appesantire l'*iter* procedurale del provvedimento.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) giudica il modo di procedere nell'esame del provvedimento, oltre che dispersivo, fuorviante di confusione. Occorre programmare i lavori delle Commissioni riunite in modo tale da avere certezza dei tempi a disposizione e dei contenuti da esaminare.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene che, sulla base della sentenza n. 22 della Corte Costituzionale del 2013 e dei diversi richiami in merito del Presidente della Repubblica, la Presidenza delle Commissioni riunite debba effettuare un vaglio più severo della proponibilità delle proposte emendative ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Il presidente MATTEOLI precisa che il rallentamento dei lavori delle Commissioni riunite non può essere attribuito al Governo, che ha manifestato un impegno fattivo nell'esame del provvedimento. Fa inoltre presente che il decreto-legge era stato inizialmente concepito per affrontare soltanto le problematiche dell'area industriale di Piombino. A questa emergenza se ne sono poi aggiunte altre di analoga gravità. Rileva tuttavia che gli approfondimenti che il Governo ha svolto hanno riguardato prevalentemente proposte emendative di iniziativa parlamentare, alle quali l'Esecutivo ha inteso venire incontro.

Il sottosegretario DE VINCENTI, dopo aver brevemente ripercorso l'*iter* del decreto-legge e delle connesse proposte emendative, afferma che al termine dell'esame parlamentare il provvedimento risulterà migliorato, senza perdere la coerenza iniziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

NUOVO ORDINE DEL GIORNO ED ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

(al testo del decreto-legge)

G/576/13/8 e 13

GIOVANARDI

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premessò che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), all'articolo 5-bis del Capo I "Interventi immediati per il superamento dell'emergenza", sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione, presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuino, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuino i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad

oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la previsione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia» di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, contemplato al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 74 del 2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono state abrogate dall'articolo 120, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

tale abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4, dell'articolo 116 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011, i richiami alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire una migliore specificazione ed una più oggettiva conformazione e delimitazione

dell'amplissimo potere discrezionale attualmente attribuito ai Prefetti, nell'esercizio dei controlli antimafia, prevedendo che nelle more del definitivo accertamento della sussistenza o meno del pericolo di infiltrazioni mafiose l'impresa continui la sua attività sotto la direzione di un commissario scelto di comune accordo tra autorità prefettizia e proprietà e che nel caso in cui il Prefetto abbia rigettato l'istanza di iscrizione per aver accertato la sussistenza delle situazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis sovracitato, l'impresa interessata possa riproporre domanda quando siano intervenute modificazioni dell'assetto societario e/o gestionale dirette ad eliminare le predette situazioni.

Art. 6.

6.100

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

6.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato de-

creto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014».

2. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo am-

bito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.5000

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre".

b) al comma 368, lettera *a)*, le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia giurata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonché".

c) il comma 373 è sostituito dal seguente: "373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012"».

Art. 7.**7.0.1000**

I RELATORI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideeterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria**14^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, stante la necessità di proseguire i contatti tra i Gruppi parlamentari ed il Governo, al fine di individuare i punti di mediazione su alcune tematiche di comune interesse, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 12,30.

Il PRESIDENTE avverte che sono ancora in corso incontri informali tra i Relatori ed il Governo, al fine di addivenire alla formulazione di emendamenti che individuino punti di mediazione tra le diverse posizioni.

Confida pertanto di poter acquisire tali emendamenti per le ore 15 avvertendo che da tale momento decorrerà il termine di trenta minuti per presentare gli eventuali subemendamenti. Reputa, quindi, opportuno posticipare alle ore 15,30 la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14.

La Commissione conviene.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti a propria firma precedentemente accantonati, evidenziando come lo stallo negli incontri tra i Relatori ed il Governo rischi di compromettere la conversione in legge di un decreto che, malgrado alcuni aspetti di criticità, risulta fortemente atteso dal mondo economico-produttivo.

Il PRESIDENTE revoca l'inammissibilità dell'emendamento 10.31.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

Plenaria

15^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono pervenuti gli emendamenti 1.1000 dei Relatori e cinque subemendamenti (allegati al resoconto di seduta). Invita, pertanto, i Relatori a procedere con l'illustrazione della proposta 1.1000

Il relatore D'ALÌ (*PdL*) illustra la proposta 1.1000, soffermandosi sulle previsioni normative concernenti: l'apparato sanzionatorio volto a fronteggiare le inadempienze alle norme del decreto-legge, il coinvolgimento dell'ANCI e dell'UPI nella procedura di ripartizione dei pagamenti, la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, l'ordine cronologico dei pagamenti; l'estensione dell'ambito applicativo del decreto ai crediti verso i professionisti; alcuni interventi sulla finanza locale delle regioni a statuto speciale, nonché una norma di interpretazione autentica in tema di acquisizione degli immobili da parte degli enti locali.

Il relatore SANTINI (*PD*), nel rinviare all'illustrazione fatta dal relatore D'Alì, fa presente l'opportunità di recepire nel testo dell'emendamento il subemendamento 1.1000/5, presentato dal senatore Lai, che interviene sulla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime preoccupazione per gli effetti finanziari connessi al comma 11-*bis* dell'articolo 6, concernente i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'*ex* ASSI, ritenendo che sarebbe opportuno acquisire su tale norma un'apposita Relazione tecnica.

Formula, poi, un giudizio critico sull'articolo 5-*bis*, stante il fatto che la cessione della garanzia dello Stato in favore delle istituzioni finanziarie internazionali potrebbe comportare un'ingerenza del Fondo monetario internazionale sulle finanze pubbliche italiane.

Dopo aver ribadito il problema dei tempi della certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni, evidenzia la scarsa chiarezza normativa dell'articolo 10-*bis*, concernente l'interpretazione autentica del divieto, per gli enti locali, di acquistare immobili a titolo oneroso.

Il senatore SANGALLI (*PD*) pur esprimendo apprezzamento per l'ottimo lavoro dei Relatori, chiede chiarimenti sulle ragioni della norma concernente i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'*ex* ASSI. Altresì, lamenta il mancato recepimento, nell'emendamento dei Relatori, delle analoghe proposte 9.1 e 9.2 sulle compensazioni tra i debiti delle pubbliche amministrazioni e i debiti tributari delle imprese.

Dopo un intervento incidentale del senatore ENDRIZZI (*M5S*), volto a ribadire la situazione di sofferenza delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, interviene il senatore Luigi MARINO (*SCPI*) che preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno sulla

tematica della cessione *pro soluto* e *pro solvendo*. Altresì, evidenzia la possibile contraddittorietà tra l'articolo 5-bis e il comma 9-bis dell'articolo 7. Da ultimo, rileva l'opportunità di espungere dalla proposta dei Relatori il comma 1-ter dell'articolo 6.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), al fine di chiarire le perplessità avanzate da altri senatori, si sofferma sulla portata applicativa dell'articolo 10-bis, chiarendone la *ratio legis*, e fornendo rassicurazioni sulla salvaguardia dei meccanismi del Patto di stabilità interno.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rileva come l'articolo 10-bis estenda in maniera preoccupante la possibilità, per gli enti locali, di acquistare immobili a titolo oneroso, in contrasto con le politiche di contenimento della spesa pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sull'emendamento dei Relatori.

Il sottosegretario GIORGETTI formula un parere complessivamente positivo sull'emendamento 1.1000, osservando, tuttavia, come il capoverso 17-*quater* dell'articolo 1, nell'attenuare le sanzioni per gli enti locali che non abbiano rispettato, nell'anno 2012, il Patto di stabilità interno, in conseguenza del pagamento dei debiti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, possa penalizzare i comuni virtuosi, oltre a presentare delle difformità rispetto alle intese raggiunte tra il Governo e le autonomie territoriali: su tale aspetto, si rimette, quindi, alla valutazione della Commissione.

Per quanto concerne, poi, il comma 11-bis dell'articolo 6, riguardante i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico, ribadisce il parere contrario già formulato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stante il fatto che tale norma interviene a disciplinare una procedura che potrebbe essere gestita anche senza un intervento di tipo legislativo.

Dopo aver espresso perplessità sull'articolo 10-bis, illustra poi la *ratio legis* dell'articolo 5-bis sulla cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, evidenziando come il riferimento alla data del 31 dicembre 2012 rappresenti una garanzia per lo Stato, al fine di prevenire incongruità nella copertura finanziaria.

Da ultimo, rileva come il tema delle compensazioni affrontato dal senatore Sangalli debba trovare una soluzione strutturale in sede di delega fiscale e si ripromette, sul punto, di trasmettere alla Commissione una nota esplicativa dell'Agenzia delle entrate.

Il PRESIDENTE invita, quindi, i Relatori e il Governo ad esprimersi sui subemendamenti all'emendamento 1.1000.

I RELATORI si esprimono favorevolmente sui subemendamenti 1.1000/2 e 1.1000/5, mentre formulano un parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime una valutazione conforme a quella dei Relatori, fatta eccezione per il subemendamento 1.1000/5, su cui si rimette alla Commissione.

Il relatore SANTINI (PD) chiede, poi, chiarimenti sulla posizione del Governo circa il capoverso 17-*quater* dell'articolo 1, in tema di allentamento delle sanzioni del Patto di stabilità interno conseguenti al pagamento dei debiti degli enti locali.

Il senatore SPOSETTI (PD) rileva la necessità che, su tale punto, le posizioni dei Relatori e quelle del Governo trovino una sintesi, evitando che tale incomprendione ricada sulla Commissione.

Il relatore D'ALÌ (PdL) interviene incidentalmente per ribadire la bontà del capoverso 17-*quater* dell'articolo 1, anche al fine di dare attuazione completa alla normativa europea volta a prevenire i ritardi nei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

Il relatore SANTINI (PD), nel ricollegarsi a quanto testé formulato dal relatore D'Alì, chiede al Governo se sia opportuno specificare che l'esclusione della sanzione venga limitata a quegli enti locali che, avendo già pagato i propri debiti nell'anno 2012 non abbiano chiesto le anticipazioni finanziarie previste dal decreto-legge in esame.

La senatrice LEZZI (M5S) evidenzia come l'aggravio dei meccanismi sanzionatori nei confronti degli enti locali inadempienti finisca per determinare un aggravio a carico delle imprese creditrici.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa come il capoverso 17-*quater* dell'articolo 1 rappresenti indubbiamente un punto di equilibrio tra le posizioni del Governo e quelle dei Relatori; pur ribadendo come la suddetta previsione risulti lievemente disallineata rispetto agli accordi raggiunti tra l'Esecutivo e le autonomie territoriali, fa presente come tale norma sia comunque coerente con il quadro normativo disegnato dall'intero decreto; pertanto, ribadisce di rimettersi alla valutazione dei senatori, ritenendo opportuno che debba essere la Commissione, nella sua sovranità, ad assumere la decisione finale.

Il senatore SPOSETTI (PD) apprezza il chiarimento testé formulato dal rappresentante del Governo.

I RELATORI, prima di passare alla votazione, riformulano l'emendamento 1.1000 in un testo 2 (allegato al resoconto di seduta), dal quale

viene soppresso il capoverso 11-*bis* dell'articolo 6, sui pagamenti dei crediti nel settore ippico, mentre viene inserita una modifica al comma 5 dell'articolo 11, in coerenza con il subemendamento 1.1000/5.

Alla luce di tale riformulazione, la senatrice LEZZI (*M5S*) ritira i subemendamenti 1.1000/2 e 1.1000/3, considerato che il testo 2 dell'emendamento 1.1000 reca l'espunzione del comma 11-*bis* dell'articolo 6.

Analogamente, il senatore LAI (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000/5.

Viene quindi posto in votazione e respinto il subemendamento 1.1000/1, mentre il subemendamento 1.1000/4 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto di astensione, esprimendo particolare contrarietà sull'articolo 10-*bis* e, al contrario, formulando apprezzamento per il recepimento della modifica al comma 5 dell'articolo 11, sulla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto l'articolo 5-*bis* rischia di configurare una cessione della garanzia dello Stato in favore del Fondo monetario internazionale.

L'emendamento 1.1000 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE comunica che, in ragione dell'intervenuta approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2), devono ritenersi assorbiti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.45, 1.46, 1.61, 2.10, 2.11, 2.12, 6.1, 6.9, 6.19, 6.20, 7.2, 7.3, 7.27, 10.14, 10.15, 10.31, 10.38, 10.39, 10.40, 10-*bis*.2, 11.2 (secondo capoverso) e 12.3.

Ricorda, altresì, che nella seduta antimeridiana di oggi il senatore Uras ha comunicato di voler ritirare gli emendamenti 1.27, 2.15, 2.16, 3.12, 6.8 e 7.17, presentati dal suo Gruppo.

Pone, dunque, separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.8, 1.10, 1.14, 1.24, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 2.3, 2.4, 2.17, 2.18, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6-*bis*.0.1, 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.25, 7.28, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.23, 9.0.1, 9.0.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.13, 10.27, 10-*bis*.3, 10-*bis*.0.1 (testo 2), 11.1, 11.2 (primo capo-

verso), 11.3 e 12.1, già accantonati nella seduta notturna di ieri, che risultano respinti.

Pone, quindi, ai voti tutti gli ordini del giorno presentati che si intendono tecnicamente respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione conferisce, infine, mandato ai Relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo all'Assemblea, nel testo modificato, autorizzandoli altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

1.1000/1

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 5-bis, sostituire le parole: "di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali", con le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti".

1.1000/2

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 6, sopprimere il comma 11-bis.

1.1000/3

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 6, al comma 11-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/4

BARANI

All'articolo 11, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

«8-ter. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-quater. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni, ai

sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quinquies. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione, Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».

1.1000/5

LAI

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

1.1000

I RELATORI

All'articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.»;

dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del precedente comma 13, e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6»;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è ag-

giunto il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.».

All'articolo 2

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», *aggiungere le seguenti:* «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6»;

al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» *inserire le seguenti:* «in via prioritaria di parte capitale» *e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti».

All'articolo 5

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). – 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.".

All'articolo 6

al comma 1, premettere il seguente: «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: «con le associazioni di categoria del sistema creditizio» *inserire le seguenti:* «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

al comma 1-ter, dopo le parole: «società» *inserire le seguenti:* «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo».

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Per accelerare i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza oneri per il bilancio dello Stato, può delegare fino al 31 dicembre 2013, un dirigente ad utilizzare i conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con possibilità di riversare sui predetti conti le disponibilità destinate alle finalità ippiche presenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'anno 2013. Le operazioni effettuate saranno oggetto di rendicontazione al termine della gestione».

All'articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", *aggiungere le seguenti:* "e obbligazioni relative a prestazioni professionali". *Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole:* "forniture e appalti", *aggiungere le seguenti:* "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare" *con le seguenti:* «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All'articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei soggetti, di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014";

All'articolo 10-bis

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con niodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permutate a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compensi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" *sono soppresse*;

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime."

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.

1.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli im-

porti di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.";

dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del precedente comma 13, e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6» ;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

"17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.";

All'articolo 2

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», *aggiungere le seguenti:* «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6». ;

al comma 6 dopo le parole: "residui passivi" *inserire le seguenti:* "in via prioritaria di parte capitale" *e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti". ;

All'articolo 5

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.";

All'articolo 6

al comma 1, premettere il seguente: "01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: "con le associazioni di categoria del sistema creditizio" *inserire le seguenti:* "e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

al comma 1-ter, dopo le parole: "società" *inserire le seguenti:* ", inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". ;

al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della perfor-

mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito». *Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del terzo periodo». ;

All'articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", *aggiungere le seguenti:* "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". *Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole:* "forniture e appalti", *aggiungere le seguenti:* "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare" *con le seguenti:* «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All'articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei soggetti, di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014";

All'articolo 10-bis

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permutate a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compensi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali».

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse.;

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sen-

tenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna".

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria**7^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il presidente MARINO introduce lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Il sottosegretario GIORGETTI risponde all'interrogazione n. 3-00065 del senatore Fornaro, sulla disciplina IVA relativa alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, riepilogando in premessa l'attuale regime fiscale applicabile a tale tipo di prestazioni, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di stabilità per il 2013. Dopo aver richiamato i contenuti della circolare del 3 maggio 2013, n. 12/E, emanata dall'Agenzia delle entrate, fa presente, per quanto concerne al questione della decorrenza del nuovo regime, oggetto dell'interrogazione, che la stessa Agenzia delle entrate ribadisce che, come chiarito nella predetta circolare, occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei beneficiari. Infatti, il comma 490 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 dispone che le modifiche all'attuale sistema si applichino relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento.

Con riguardo ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, troverà applicazione il nuovo regime. L'abrogazione del n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013: pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali ONLUS e per le cooperative ONLUS, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento.

Precisa che, a parere dell'Amministrazione finanziaria, tale disposizione non contrasta con quanto stabilito dal comma 490 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. In particolare, considerato che l'abrogato numero 41-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedeva espressamente sia le operazioni rese direttamente che quelle rese sulla base di contratti di appalto e di convenzione, il richiamo contenuto nel corpo del comma 490, solo alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto e convenzione manifesta la volontà del legislatore di rinviare la decorrenza delle nuove disposizioni solo per tali ultime prestazioni. Tale puntuale rinvio è stato ritenuto funzionale al fine di non incidere sui bilanci degli enti locali che, per l'anno in corso, avevano già affidato alle cooperative le prestazioni socio-assistenziali stipulando contratti di appalto (o, comunque, prevenendo di stipularli) sulla base della previgente normativa. Pertanto, l'Agenzia delle entrate ribadisce quanto chiarito nella citata circolare 12/E, confermando che le nuove disposizioni (e, in particolare, l'abrogazione dell'aliquota del 4 per cento) possono ritenersi in vigore dal 1° gennaio 2013, salva in ogni caso l'applicazione della clausola di differimento dell'operatività contenuta nel comma 490 (dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), che non si limita a rinviare la decorrenza delle nuove regole alle prestazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2013, ma richiama espressamente i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Il sottosegretario ritiene opportuno ricordare che la modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, in quanto era stato emesso nei confronti dell'Italia un progetto pilota con cui la Commissione europea chiedeva informazioni in merito all'IVA super ridotta prevista per i servizi socio-assistenziali prestati dalle cooperative.

Inoltre, il Dipartimento delle Finanze rappresenta che la predetta modifica normativa è suscettibile di determinare effettivi positivi di gettito stimati in 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.

In conclusione, la previsione di una decorrenza diversa dal 1° gennaio 2013, per l'applicazione delle nuove disposizioni alle prestazioni rese dalle cooperative sociali direttamente a privati, necessiterebbe di

un'apposita integrazione della normativa in questione, che tenga conto dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore FORNARO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della risposta, di cui si dichiara tuttavia insoddisfatto. Ricorda infatti che l'interrogazione da lui presentata poneva all'attenzione del Governo la questione concernente l'interpretazione formulata dall'Agenzia delle entrate con riguardo alle nuove disposizioni in merito all'aliquota IVA applicabile alle prestazioni sociali e assistenziali rese da alcune tipologie di cooperative. Giudica evidente che l'interpretazione proposta da tale organismo genererà un rilevante contenzioso tributario con le cooperative, le cui prestazioni saranno assoggettate a un'aliquota IVA maggiore. Si riserva quindi la presentazione di uno specifico intervento legislativo sulla materia e segnala comunque al Governo l'esigenza di consentire al sistema delle cooperative un maggiore arco di tempo per adeguarsi al nuovo regime, giacché ritiene che il peso delle prestazioni sociali e assistenziali finirà per gravare sulle cooperative ONLUS e sulle cooperative sociali. Tale circostanza permette di istituire, a suo avviso, un collegamento con il decreto-legge n. 35 del 2013, sui pagamenti scaduti delle pubbliche amministrazioni, dal momento che anche in tale caso le tensioni derivanti dai ritardi nei pagamenti alle imprese creditrici hanno finito per trasferirsi alla parte più debole del sistema economico.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO rende noto alla Commissione che nella prossima settimana proseguirà l'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.

Ritiene quindi opportuno sottoporre ai Commissari una questione di particolare rilievo, in quanto capace di incidere positivamente sul ruolo di indirizzo e di controllo della Commissione. Segnala infatti che era prevista, con inizio alle ore 8,30 di oggi, una seduta delle Commissioni congiunte 3^a, 5^a e 14^a del Senato con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati con all'ordine del giorno le comunicazioni del Ministro per gli affari europei sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013. Come è noto in tale riunione il Consiglio europeo ha affrontato questioni in materia di energia e di fiscalità. Considerata sotto tale profilo, la scelta, del resto suffragata da numerosi precedenti, di limitare la procedura informativa alle Commissioni prima citate, andrebbe a suo parere rivista, nei casi in cui l'informativa resa dal Ministro verta su materie che interessano direttamente altre Commissioni di merito. Avverte quindi che intende prendere contatto con i Presidenti delle altre Commissioni richiamate in precedenza, ed informare anche la Presidenza del Senato, per concordare,

volta a volta, un coinvolgimento diretto della Commissione Finanze nel caso in cui l'audizione del Ministro per gli Affari europei abbia per oggetto tematiche di diretta competenza della Commissione.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) dichiara di condividere pienamente tale sottolineatura.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria

3^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(662) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il relatore GIBIINO (*PdL*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto di seduta, che recepisce i rilievi emersi nel corso della discussione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha colto puntualmente le questioni dibattute nel corso della discussione generale, e auspica che il parere approvato dalla Commissione possa avere un'ampia diffusione.

Il presidente MATTEOLI, nel ringraziare il relatore, osserva, in merito al capoverso relativo all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legge, che il riferimento ad associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale genera normalmente dubbi in fase di individuazione e suggerisce pertanto di eliminare l'inciso contenente tale espressione.

Il relatore GIBIINO (*PdL*) riformula lo schema di parere alla luce del suggerimento del presidente Matteoli.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il presidente MATTEOLI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni riformulato dal Relatore e allegato al resoconto di seduta, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 10,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 662

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando quanto segue:

– l'attuale disciplina del Patto di stabilità interno, con il criterio della cosiddetta competenza mista, impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. Essa determina dunque un aumento dell'importo dei debiti non conteggiati, consentendo il rispetto solo formale dei parametri europei. Per evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali pur in presenza di risorse di cassa disponibili, è necessario quindi modificare le regole del Patto, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento;

– al fine di garantire la trasparenza dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono effettuare in applicazione del decreto-legge in esame e di consentire la verifica, da parte di tutti i creditori, del rispetto del criterio di pagamento relativo all'anzianità del credito stabilito dallo stesso provvedimento, dovrebbe essere previsto che le pubbliche amministrazioni pubblicino sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. Tale previsione dovrebbe essere corredata da opportune sanzioni per i dirigenti responsabili che omettano la pubblicazione in questione;

– è opportuno introdurre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di certificare automaticamente, entro dieci giorni dalla scadenza, tutti i futuri debiti scaduti, mediante piattaforma elettronica, anche al fine di consentire alle imprese di realizzare operazioni di smobilizzo presso gli istituti finanziari;

– al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni omettano di rilasciare la certificazione del credito richiesta dalle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, con conseguente impossibilità per le medesime imprese di effettuare operazioni di smobilizzo dei relativi crediti presso gli istituti di credito, la predetta omissione dovrebbe rilevare ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del decreto legislativo n.

165 del 2001, oltre ad adeguate sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito;

– con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge – ai sensi del quale il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità immessa nel sistema dal provvedimento in esame sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo – è opportuno prevedere che la suddetta attività di monitoraggio sia esercitata anche tramite il rilevante apporto del mondo produttivo, mediante il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che dovrebbero dunque essere parte delle citate convenzioni;

– con riferimento all'articolo 11, commi 6 e 7, il piano di rientro che la Regione Piemonte dovrà predisporre per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale dovrebbe successivamente essere fatto oggetto dei necessari approfondimenti, al fine di verificarne la coerenza complessiva con i criteri determinati dalla normativa sulla *spending review* e con gli obiettivi generali della normativa che disciplina il settore del trasporto pubblico locale e quello del trasporto ferroviario regionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 662

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando quanto segue:

– l'attuale disciplina del Patto di stabilità interno, con il criterio della cosiddetta competenza mista, impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. Essa determina dunque un aumento dell'importo dei debiti non conteggiati, consentendo il rispetto solo formale dei parametri europei. Per evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali pur in presenza di risorse di cassa disponibili, è necessario quindi modificare le regole del Patto, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento;

– al fine di garantire la trasparenza dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono effettuare in applicazione del decreto-legge in esame e di consentire la verifica, da parte di tutti i creditori, del rispetto del criterio di pagamento relativo all'anzianità del credito stabilito dallo stesso provvedimento, dovrebbe essere previsto che le pubbliche amministrazioni pubblicino sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. Tale previsione dovrebbe essere corredata da opportune sanzioni per i dirigenti responsabili che omettano la pubblicazione in questione;

– è opportuno introdurre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di certificare automaticamente, entro dieci giorni dalla scadenza, tutti i futuri debiti scaduti, mediante piattaforma elettronica, anche al fine di consentire alle imprese di realizzare operazioni di smobilizzo presso gli istituti finanziari;

– al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni omettano di rilasciare la certificazione del credito richiesta dalle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, con conseguente impossibilità per le medesime imprese di effettuare operazioni di smobilizzo dei relativi crediti presso gli istituti di credito, la predetta omissione dovrebbe rilevare ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del decreto legislativo n.

165 del 2001, oltre ad adeguate sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito;

– con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge – ai sensi del quale il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità immessa nel sistema dal provvedimento in esame sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo – è opportuno prevedere che la suddetta attività di monitoraggio sia esercitata anche tramite il rilevante apporto del mondo produttivo, che dovrebbe dunque essere parte delle citate convenzioni;

– con riferimento all'articolo 11, commi 6 e 7, il piano di rientro che la Regione Piemonte dovrà predisporre per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale dovrebbe successivamente essere fatto oggetto dei necessari approfondimenti, al fine di verificarne la coerenza complessiva con i criteri determinati dalla normativa sulla *spending review* e con gli obiettivi generali della normativa che disciplina il settore del trasporto pubblico locale e quello del trasporto ferroviario regionale.

Plenaria

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi, accompagnato dall'avvocato Giacomo Aiello, capo di Gabinetto, dal dottor Emmanuele Forlani, capo della Segreteria, dal dottor Enrico Seta, capo della Segreteria tecnica, dall'ingegner Ercole Incalza, capo della Struttura tecnica di missione, dall'ingegner Amedeo Fumero, capo Dipartimento trasporti, e dalla dottoressa Ida Tramonti, dirigente Struttura tecnica di missione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al ministro Lupi, ringraziandolo per la sua presenza in Commissione.

Il ministro LUPI sottolinea preliminarmente lo stretto collegamento esistente tra sviluppo infrastrutturale e sviluppo trasportistico, connotati da una unità strategica fondamentale. In tal senso, è utile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia recuperato la sua autonomia dal Ministero dello sviluppo economico, non perché le infrastrutture non

diano un contributo allo sviluppo economico, ma perché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possiede una identità caratteristica e strategica molto forte.

Pone l'accento sull'importanza del fattore temporale, con riferimento all'attività di programmazione e di realizzazione, e sulla necessità di individuare priorità di lungo periodo, come è avvenuto in passato con la Legge obiettivo, che guardava al futuro e ha consentito la realizzazione delle reti infrastrutturali. La politica deve tornare ad essere il cuore dello sviluppo e ad indicare le priorità. Le infrastrutture costituiscono un valore fondamentale e un fattore di sviluppo economico, che deve essere sostenibile, in quanto sviluppo dei trasporti e tutela ambientale non sono incompatibili, ma possono andare di pari passo. Il lungo periodo di crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni non fa venir meno l'importanza della realizzazione delle infrastrutture strategiche ma, al contrario, la rende ancora più pressante e l'Italia non deve essere l'ultimo Paese ad agghiacciare la ripresa. La scarsità delle risorse pubbliche impone che esse vengano utilizzate al meglio ed integrate con risorse private. Il legame tra pubblico e privato è fondamentale ed ogni euro di denaro pubblico deve essere un moltiplicatore delle risorse private. Evidenzia la centralità del rapporto con l'Europa e l'importanza di assicurare che gli investimenti in infrastrutture non siano considerati come debito pubblico e non gravino quindi sui vincoli di Maastricht. Analogo discorso dovrebbe valere a livello interno, poiché gli investimenti infrastrutturali virtuosi non dovrebbero rientrare nel patto di stabilità. L'uscita dell'Italia dalla procedura d'infrazione non vuol dire tornare a spese infruttuose o a sprechi, ma l'imperativo del Paese è la crescita, che potrà realizzarsi con interventi che permettano una riduzione della burocrazia e il reperimento di risorse.

L'attenzione del Governo non sarà comunque concentrata solo sulle grandi opere, ma anche sulle opere di interesse locale che completano un quadro strategico e sulla riqualificazione delle aree urbane senza consumo di territorio, analogamente a quanto accade in altri Paesi che già da tempo puntano sulla sostituzione edilizia e sulla ricostruzione con maggiore qualità.

Da un punto di vista metodologico, tutto ciò si realizza attraverso l'ascolto ed il dialogo e puntando sulla collegialità all'interno del Governo. È fondamentale assumersi le responsabilità e decidere quali siano le questioni su cui ci si possa realisticamente concentrare. È inoltre necessario affermare il principio che le decisioni si assumono per il futuro e non per il passato e le leggi non possono essere retroattive, in quanto, in caso contrario, si determina incertezza e si creano danni alla collettività. Importante è anche il dialogo con gli enti locali, ma la giusta tutela delle esigenze dei territori deve avvenire nel rispetto degli interessi generali.

Con riferimento alle politiche trasportistiche, nel corso degli ultimi dieci anni si sono realizzate le reti, ora bisogna concentrarsi sui nodi: porti, aeroporti, sistemi urbani devono dialogare tra loro e una nuova Legge obiettivo potrebbe individuare le risorse ed il metodo da applicare per i prossimi dieci anni.

Tra le emergenze da affrontare, cita la necessità di cantierizzare tutte le opere per le quali ciò è possibile; il coinvolgimento dei capitali privati; la manutenzione straordinaria delle reti e del territorio ed il trasporto pubblico locale, che costituisce una priorità per il Governo, in accordo con le Regioni. Nel corso del lungo periodo di recessione che il Paese sta vivendo, si è registrato un forte incremento degli utenti del trasporto pubblico locale e si impone dunque la necessità di assicurare un servizio dignitoso ed efficiente.

Dopo essersi soffermato sugli effetti della liberalizzazione nel settore dell'alta velocità ferroviaria, affronta il tema della sicurezza del trasporto stradale, marittimo, ferroviario e aereo. In materia di trasporto stradale, segnala poi l'esigenza di riordinare il Codice della strada, che ha subito nel corso degli anni decine di modifiche e che si presenta oggi come un *corpus* normativo troppo complesso.

Ricorda l'importanza della portualità e della logistica e del settore della nautica da diporto, che vive un momento di grave crisi per il quale devono essere trovate rapide soluzioni.

Affronta poi la questione dell'Autorità dei trasporti, annunciando l'orientamento del Governo di dare attuazione alla legge che ha previsto l'istituzione di un organo indipendente di regolazione dei trasporti, che non ha tuttavia ancora visto la luce. Dopo avere svolto considerazioni in materia di intermodalità e trasporto aereo, illustra le priorità in tema di concessioni autostradali.

Il presidente MATTEOLI si dichiara nettamente contrario all'istituzione dell'Autorità dei trasporti, non solo e non tanto per i costi che ad essa sarebbero necessariamente associati, quanto per il fatto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tutti gli strumenti per poter svolgere le funzioni in questione. Inoltre, le Autorità finora istituite non hanno sempre dato risultato soddisfacenti. Qualora si decidesse comunque di percorrere questa strada sarebbe opportuno approfondire l'esperienza di altri Paesi che, come la Germania, hanno un'unica Autorità delle reti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide la relazione del Ministro e, in particolare, quanto da lui affermato sulla necessità di avere un quadro di regole chiare e sulla possibile predisposizione di una nuova Legge obiettivo. Sull'Autorità dei trasporti, ritiene che si debba procedere rapidamente alla nomina del Presidente e degli altri membri, per garantire l'operatività di un arbitro orientato agli interessi del cittadino. In tema di portualità, auspica un tempestivo intervento normativo da parte del Governo.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), nel condividere il fatto che le opere strategiche debbano inserirsi in un'ottica di collegamento con gli altri Paesi europei, lamenta che, per quanto riguarda i collegamenti con la Svizzera, mentre gli elvetici hanno terminato le opere sul loro territorio, sul versante italiano si registrino ancora forti criticità.

Dopo avere evocato la possibilità di un futuro ripensamento della struttura societaria e delle funzioni dell'ANAS, segnala il caso della provincia di Sondrio, che a causa dell'insufficienza delle infrastrutture stradali si trova ad essere virtualmente isolata dal resto del Paese.

Stigmatizza il fatto che spesso, anche in presenza delle necessarie risorse, la realizzazione delle opere proceda a rilento per mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti e auspica che venga messo ordine negli aeroporti milanesi, in quanto le quinte libertà date a Malpensa finora vanno bene, ma non sono ancora sufficienti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che il concetto di opera strategica dovrebbe essere rivisto, in quanto le opere che creano occupazione e fanno crescere il Paese non sono le grandi opere, ma quelle piccole e in particolare quelle attinenti alla manutenzione del territorio e ai servizi idrici. Sostiene inoltre che i cittadini debbano potersi esprimere in merito alla realizzazione delle grandi opere.

Mentre sul Codice degli appalti auspica un ripensamento della disciplina dell'avvalimento e del massimo ribasso, in merito al ricorso ai capitali privati osserva che esso richiede forme di controllo adeguate. Sulla questione relativa al trasporto pubblico locale, ricorda che alcune aziende locali versano in situazioni di gravissima crisi e pone l'accento sulla necessità di rinnovare il parco automezzi, garantire migliori condizioni economiche agli autisti, riducendo invece le strutture amministrative.

Ritiene infine inutile l'istituzione dell'Autorità dei trasporti, anche alla luce dei modesti risultati ottenuti finora da analoghi soggetti regolatori, ad esempio nel caso del settore televisivo.

Un soggetto i cui vertici sono eletti dal Governo e dal Parlamento non potrà mai essere veramente terzo e l'unica garanzia in tal senso sarebbe la nomina di tali vertici da parte dei cittadini.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) segnala la grave situazione infrastrutturale e trasportistica della Regione Liguria, collegata al resto del Paese e alla Francia da infrastrutture ferroviarie e stradali del tutto insufficienti. Lamenta inoltre il fatto che, in assenza di concorrenza sulla tratta Genova-Roma, il costo dei biglietti aerei sia particolarmente elevato. In materia portuale, ricorda il buon lavoro svolto dalla 8^a Commissione del Senato nella scorsa legislatura, che tuttavia dovrà essere aggiornato alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia. Auspica inoltre un potenziamento dell'autonomia finanziaria dei porti e la realizzazione degli interventi necessari ad adeguare il porto di Genova alle esigenze dei traffici e, in particolare, all'arrivo di navi sempre più grandi. Sottopone infine all'attenzione del Ministro le questioni dell'ILVA e del ribaltamento a mare della Fincantieri, che giocano un ruolo fondamentale per l'occupazione e lo sviluppo della Regione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il ministro Lupi, comunica che il documento presentato sarà disponibile per la pubblica consultazione

e, in considerazione dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare, rinvia il seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro ad un'altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 30 maggio 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AGCI-AGRITAL SETTORE
AGROITICO ALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP AGROALI-
MENTARE E UNCI SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria**4ª Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 10.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di modifica della proposta della Commissione (2011) 607 final/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM (2013) 145 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Introducendo l'esame, il presidente SACCONI (*PdL*) si richiama innanzitutto alla decisione del Consiglio Europeo del febbraio scorso di promuovere una specifica iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, denominata *Youth Guarantee*. L'iniziativa è parte del cosiddetto «Pacchetto Occupazione Giovanile», che prevede anche una nuova definizione di tirocinio, un'alleanza europea per l'apprendistato e azioni per favorire la mobilità dei giovani. In particolare, la *Youth Guarantee* prevede che gli Stati membri assicurino ad ogni persona al di sotto dei 25 anni una offerta di lavoro, o di formazione professionale, ovvero una ripresa del percorso di studi entro 4 mesi dall'essere diventato disoccupato o aver lasciato un percorso di istruzione formale. L'iniziativa riceve un finanziamento di 6 miliardi per tutti i Paesi dell'Unione Europea – a partire dal 2014 e per sei anni- di cui 3 miliardi da risorse del Fondo Sociale Europeo e 3 miliardi da un apposito stanziamento di bilancio. Le aree beneficiarie del contributo sono quelle in cui la disoccupazione è superiore al 25 per cento, ma è previsto che i singoli Stati possano intervenire con apposito stanziamento anche su regioni che non corrispondono a questo requisito.

Ciò posto, ricorda che l'Unione Europea è in una fase recessiva dal 2008, con una progressiva crescita della disoccupazione, che ha raggiunto nel marzo 2013 l'11 per cento nei 27 Paesi (e oltre il 12 per cento nell'Eurozona). Ciò significa che circa 26,5 milioni di persone sono disoccupati in Europa, mentre negli Stati Uniti la disoccupazione è oggi al 8 per cento. L'elemento più drammatico risiede nel divario crescente che si sta determinando – come recentemente ricordato dal Commissario Andor – tra paesi dell'area centrale e «forte» dell'Europa e i Paesi periferici e «deboli»: questo divario oggi è di circa 10 punti, un livello mai raggiunto dalla nascita dell'Euro. Ancor più netto è il divario specificamente riferito alla disoccupazione giovanile: dal 10 per cento medio di Germania, Austria e Olanda si passa a tassi del 35-40 per cento in Italia, Spagna, Grecia. Ciò significa circa 8 milioni di giovani tra 15 e 24 anni sono disoccupati e fuori da cicli formali di istruzione: è il fenomeno dei cosiddetti NEET. Per questo motivo la Commissione Europea, dopo aver promosso all'inizio del 2010 la Strategia 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, nel corso del 2012, a fronte dell'aggravarsi della crisi, ha varato una strategia più orientata a contrastare la disoccupazione attraverso tre iniziative – il Pacchetto Occupazione, il Pacchetto Occupazione Giovanile, il Pacchetto Investimento Sociale –, con l'obiettivo di aumentare l'intensità dello sforzo di contrasto alla disoccupazione giovanile, creando le condizioni per una più robusta e diffusa creazione di occasioni di lavoro. Tali azioni non si limitano ad intervenire sul versante dell'offerta, ma cercano di stimolare anche quello della domanda, con interventi a riduzione del carico fiscale e contributivo delle imprese e abbattimenti del peso fiscale sui lavoratori con salari più bassi. La strategia si accompagna alla graduale revisione dei meccanismi esistenti dell'Unione economica monetaria, che non sono riusciti a conseguire una ripresa stabile e duratura. La mancanza nel Trattato di Maastricht e nel successivo *Fiscal Compact* di una politica fiscale comune e di stabilizzatori automatici hanno infatti reso difficile lo sviluppo di strumenti solidaristici nell'Unione Europea, in assenza dei quali, peraltro, una comunità non può esistere. A suo avviso, dunque, l'iniziativa, seppure tardiva, va accolta positivamente. Essa consente altresì una riflessione che può ispirare le prossime azioni dell'Unione Europea ed anche guidare la posizione dell'Italia nelle prossime discussioni in quella sede. Anzitutto, egli ritiene vada apprezzato e sottolineato con forza l'orientamento della Commissione Europea affinché le risorse finanziate per quest'iniziativa siano indirizzate ad ottenere risultati concreti ed in tempi rapidi. Allo scopo, va positivamente valutato l'impegno assunto dalla Commissione Europea per semplificare le procedure di attuazione dell'intervento.

A suo avviso, la Commissione Europea appare finalmente sposare pienamente la linea di dare priorità all'efficacia dell'azione adottata e alla sua pertinenza rispetto ai risultati voluti piuttosto che insistere sugli aspetti gestionali e di rendicontazione, superando la visione di correttezza formalistica degli interventi in favore della loro utilità e rispondenza agli obiettivi attesi. Questa linea era stata peraltro avanzata dall'Italia durante

il governo Berlusconi in sede di Consiglio dei Ministri del Lavoro, con la presentazione di un *position paper*, condiviso da quasi tutti i Governi, perché nel corso della crisi economica la Commissione Europea rivedesse i meccanismi di funzionamento del FSE.

Reputa altrettanto importante evidenziare che quest'iniziativa di contrasto alla disoccupazione giovanile si inserisce nel quadro della nuova programmazione 2014-2020, di cui giudica opportuno che la Commissione discuta con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello della Coesione Territoriale, i cui obiettivi, declinati in sede nazionale, devono essere chiari, facilmente monitorabili e, soprattutto, devono promuovere dispositivi per l'occupazione delle persone. Occorre infatti il più possibile tenere lontane dalla programmazione del FSE le tentazioni di alimentare spese di funzionamento o per personale di stampo autoreferenziale e che non contribuiscono alla ripresa dell'occupazione. Confortano in questo senso i positivi precedenti che durante la crisi hanno visto utilizzare le risorse dei fondi comunitari, e del FSE *in primis*, per politiche attive e per abbattimenti del costo del lavoro. Ciò con riferimento specifico all'Accordo Stato-Regioni sugli ammortizzatori in deroga, che ha permesso di utilizzare virtuosamente quelle risorse finanziarie per il binomio politiche passive – politiche attive proteggendo il reddito delle famiglie nella crisi; ma anche al credito di imposta per le assunzioni nelle regioni del Sud, che per la prima volta ha permesso di utilizzare le risorse del FSE per l'abbattimento del carico fiscale delle imprese che assumono lavoratori svantaggiati nelle regioni della Convergenza.

Pur ritenendo apprezzabile l'apertura che arriva dalla Commissione Europea, che sottopone a cofinanziamento soltanto 3 dei 6 miliardi della iniziativa, reputa tuttavia importante insistere su questo punto per aprire una discussione sulla opportunità del cofinanziamento in questa stagione di grande rigore del bilancio pubblico. Giudica infatti importante valutare attentamente se sia possibile attuare una moratoria sul cofinanziamento, in maniera da non aggravare ulteriormente gli Stati membri con un obbligo finanziario difficilmente sostenibile oggi, senza tuttavia negare né i principi generali della politica di coesione dell'Unione Europea né la volontà degli Stati membri di affrontare il tema dell'occupazione giovanile. In definitiva, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere su una iniziativa di dimensioni limitate ma che sta avendo un grande, e forse eccessivo impatto comunicativo, deve a suo avviso rappresentare l'occasione per spingere il Governo a riflettere in maniera più diffusa sul valore, l'efficacia e la direzione delle risorse comunitarie dedicate all'occupazione e per valutare insieme al Ministro del Lavoro gli specifici indirizzi e i relativi meccanismi attuativi del FSE nella nuova programmazione 2014-2020. Conclusivamente, si riserva di sottoporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

A giudizio del senatore ICHINO (*SCPI*), l'atto in esame costituisce una prima preziosa occasione per riflettere sull'efficacia della spesa nel campo delle politiche attive del lavoro, dove l'Italia fa registrare non

solo un bilancio non particolarmente esaltante, ma anzi un *record* storico di inefficacia e di mancata corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi. Gli stanziamenti andranno dunque spesi meglio di quanto finora fatto. Un esempio paradigmatico di inefficacia delle politiche attive è a suo avviso rappresentato da quelle iniziative di formazione professionale con le quali è stata condita l'erogazione della Cassa integrazione in deroga, specialmente nei casi eclatanti di pseudo corsi di lingua straniera o di informatica di durata temporale limitatissima, talora circoscritta a soli quindici giorni, distribuiti a pioggia nei riguardi di centinaia di migliaia di lavoratori e che non hanno sortito alcuno sbocco occupazionale effettivo. La Cassa integrazione in deroga è infatti innanzitutto Cassa integrazione, ed è erogata ai fini del mantenimento del posto di lavoro in vista della ripresa dell'attività nella medesima impresa, mentre nella maggior parte dei casi per lo più sussisteva la certezza contraria della impossibilità di qualsiasi ripresa del lavoro da parte dell'impresa in questione. In questo quadro, la Cassa integrazione in deroga è stata concessa a dipendenti di partiti politici, a professionisti che sostenevano di non essere occupati, salvo differire di sei mesi l'emissione di fatture per prestazioni professionali, e ad imprese che si dichiaravano in crisi a soli tre mesi dalla loro stessa costituzione. Da ciò la necessità di condurre sul tema una riflessione seria, che limiti le erogazioni alle situazioni effettivamente gravi, allineandone la denominazione alla sostanza di ciò che rappresentano, vale a dire trattamenti di disoccupazione. Ritene altresì opportuna una misurazione del tasso di coerenza effettivo tra gli interventi e i concreti sbocchi occupazionali ed una messa a disposizione *on line* del dato medesimo, a fini di effettiva trasparenza. La formazione professionale, infine, deve risultare concretamente mirata agli sbocchi effettivamente esistenti.

Per la senatrice Rita GHEDINI (*PD*) occorre condurre innanzitutto un'attenta opera di approfondimento dei dati. In proposito, si riporta al dibattito effettuato sul tema dalla Commissione lavoro nel novembre 2011, in occasione dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo, COM (2011) 607 definitivo, ed alla risoluzione approvata in tale occasione. Come venne allora sottolineato, l'Italia risultava in quella fase ancora una volta contributore netto, a fronte di una redistribuzione parzialmente penalizzante. Registra che l'iniziativa a favore dei giovani, che deroga l'utilizzo del Fondo sociale europeo e crea effetti positivi, è motivata dal fatto che in Italia in tema di occupazione giovanile si registra il divario più elevato, e che essa sembra destinata a spostare positivamente risorse. Apparentemente l'Italia sembrerebbe essere il secondo Paese destinatario dello stanziamento del Fondo, immediatamente dopo la Spagna. A tale proposito ritiene tuttavia importante disporre di elementi di valutazione ulteriori in ordine alla destinazione delle risorse prima dell'espressione del parere.

L'importo dello stanziamento, destinato inoltre all'insieme dei Paesi dell'Unione e diluito su sei anni, è certamente di entità modesta rispetto alla gravità del problema. Sottolinea peraltro che, nel corso di un'odierna

audizione dinanzi alla 14^a Commissione permanente, il ministro Moavero ha confermato la possibilità di sottoporre a verifica e revisione il complesso del bilancio europeo nel 2015-2016; in quell'occasione potrà altresì valutarsi la possibilità di nuovi stanziamenti. Ciò potrebbe forse rendere possibile concentrare l'impiego delle risorse in esame unicamente ad una prima fase, attingendo eventualmente a nuovi stanziamenti in un momento successivo. Anche su questi elementi è opportuno un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Nel merito, premessa una generale valutazione favorevole con riferimento all'atto, sul monitoraggio rileva che esso si limita agli esiti dell'attivazione degli interventi nei confronti dei giovani, paventando il rischio che la presa in carico sia effettuata al minimo e limitata ad una mera iniziativa burocratica. In questo senso sarebbe opportuno inserire tra gli indicatori qualche parametro di *output*, allo scopo di verificare l'effettività dell'azione svolta e le conseguenze di essa.

Il programma è destinato ai giovani disoccupati di età ricompresa tra i 15 e i 24 anni. Ciò determina l'esclusione di un'importante platea di soggetti rientranti in un arco anagrafico molto più ampio; suggerisce perciò l'estensione dell'accessibilità alle misure almeno ai giovani entro i 29 anni d'età.

La possibilità di successo delle misure ipotizzate dall'iniziativa dipende altresì dall'efficienza ed efficacia delle politiche attive. Da ciò la necessità di sostenere il complesso di servizi all'impiego, riattivando la delega, nel frattempo scaduta, onde evitare perdita di tempo prezioso e spreco di risorse. Ritiene conclusivamente indispensabile utilizzare tutte le risorse del Fondo sociale europeo, dando attuazione al complesso delle misure disposte dagli ammortizzatori sociali e tenendo conto delle situazioni di quanti sono fuori della Cassa integrazione in deroga, perché provenienti da forme contrattuali per le quali non era prevista alcuna modalità di sostegno.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) invita a valutare l'atto con realismo e senso di concretezza. Gli stanziamenti disposti sono certamente tutt'altro che imponenti, e in più non riservati all'Italia. Ciò posto, e fermo restando che sarebbe auspicabile un allargamento della platea ovvero un incremento dei fondi medesimi, allo stato è opportuno fornire al Ministro una sorta di lista di priorità, in modo da rendere efficace la destinazione degli stanziamenti, nel caso di specie destinati ai giovani nella fase iniziale di incontro col mondo del lavoro, e dunque comunque in quella più delicata. È altresì opportuno un approfondimento sulle tematiche del cofinanziamento nella direzione già posta dal Presidente relatore nella sua illustrazione. È ugualmente importante vincolare i fondi in questione, che devono giungere ai loro destinatari e dunque tradursi in azioni effettivamente rivolte ai giovani. In sostanza, invita a concentrarsi sulla concreta portata dell'atto, garantendo ad esso la maggiore efficacia possibile ed evidenziando al Ministro una serie di priorità, in modo da conferirgli anche in sede europea una maggiore forza contrattuale.

A giudizio del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), oggi il Fondo sociale, pur rappresentando uno strumento di grande validità ed importanza, attesa la presenza del cofinanziamento, dovrebbe essere disancorato dal Patto di Stabilità, pena una contraddizione di principio. Al riguardo, si riporta ad alcune esperienze di gestione del Fondo a livello regionale, nelle quali si è verificato un impiego delle risorse per lo più per finalità documentali ed un limitato effetto produttivo e concreto. Egli ritiene inoltre che le iniziative dovrebbero riguardare non soltanto soggetti singoli, ma anche specifiche aziende. Ritiene infine che anche i criteri vadano dettagliatamente rivisti, alla luce delle non positive esperienze passate.

Per il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) sarebbe necessario disporre di un bagaglio informativo più adeguato che consenta una accurata disamina dell'atto. Ciò ferma restando l'assoluta esiguità dei fondi stanziati, che ne renderebbe peraltro indispensabile una migliore e più adeguata distribuzione, finalizzata a corsi di formazione non virtuali e che evitino di illudere i giovani. In questo quadro, suggerisce che le iniziative consentano anche la rivalutazione dei territori. Infine invita a vigilare attentamente sull'utilizzo dei fondi medesimi, garantendo una piena trasparenza informativa a favore dei cittadini e destinandole anche a stimolare e valorizzare la ricerca.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) prende atto di tali osservazioni, sottolineando tuttavia che le finalità del Fondo in esame risiedono nella promozione dell'occupazione e che altri strumenti sono destinati agli scopi da ultimo segnalati.

Per il senatore PUGLIA (*M5S*), pur a fronte dell'esiguità dello stanziamento, lo strumento del Fondo sociale è destinato ad una finalità specifica e preziosa, quale quella di favorire l'occupazione giovanile. In questo senso, egli auspica che l'attenzione si appunti sulle strutture esistenti, ma allo stato non sfruttate al meglio, iniziando da quelle territoriali deputate alle politiche attive per il lavoro, e innanzitutto dai Centri per l'impiego. Auspica conclusivamente la realizzazione di un vero incontro tra l'offerta di lavoro e le aziende, ribadendo l'importanza di concentrarsi sugli strumenti già disponibili, a cominciare dall'apprendistato e dai tirocini informativi.

La senatrice CATALFO (*M5S*), notata una variazione della dotazione finanziaria rispetto alla proposta iniziale, segnala la necessità di evitare un finanziamento di azioni tra loro slegate, al fine di conservarne l'efficienza, e di condurre un monitoraggio delle azioni svolte, in modo da giudicarne *ex post* l'efficacia. A suo avviso è dirimente che le azioni vengano incaricate nei Centri per l'impiego pubblici. Infine ritiene importante effettuare un'analisi del contesto territoriale di ciascuna Regione, in modo da esaminare e comprendere le richieste provenienti dai singoli territori rispetto alle varie professioni e per garantire il contesto lavorativo di riferimento.

La senatrice GATTI (*PD*) si sofferma diffusamente su una efficace esperienza da tempo in corso presso la Regione Toscana e che ha conseguito ottimi risultati nonostante l'attivazione sia avvenuta in un periodo di forte crisi. Già nella presa in carico relativa a giovani disoccupati, i Centri per l'impiego della Toscana si sono trovati a fronteggiare un'ondata molto grave, riuscendo tuttavia ad accogliere e selezionare le richieste e svolgendo un servizio efficiente di preselezione. Questa, come altre esperienze che hanno ottenuto risultati di rilievo, andrebbero a suo avviso adeguatamente esaminate e valorizzate. Per converso, avanza preoccupazione in ordine allo stato complessivo dei Centri per l'impiego. Infine, si sofferma sul sistema informatico Excelsior realizzato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

La senatrice D'ADDA (*PD*) concorda sulla opportunità di disancorare i fondi in esame dal Patto di stabilità e si sofferma in particolare sull'articolo 3 del testo. Richiama la delicatissima situazione dell'area territoriale di Varese, da cui proviene. Dopo aver sottolineato che una autentica formazione professionale non può esaurirsi in uno spazio temporale eccessivamente limitato, mette in guardia dal rischio di eccessi di burocratizzazione, che finiscono per sortire l'effetto perverso di fare assorbire gli stanziamenti dalla sola copertura dei costi delle strutture, così spossessandone le persone cui essi sarebbero invece istituzionalmente destinati.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) ringrazia per tali elementi di riflessione, segnalando tuttavia le specificità del modello della Lombardia rispetto a quello di altre Regioni. Prende atto con soddisfazione dell'ampia partecipazione al dibattito su un tema di cui nella generalità degli interventi sono stati apprezzati il rilievo e la delicatezza e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente
SACCONI*

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 maggio 2013

Plenaria**4^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARINELLO*La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore CALEO (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo con specifico riguardo agli aspetti di competenza della Commissione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 10 modifica, per il solo anno 2013, alcune disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In dettaglio, la lettera *a*) dispone che i Comuni hanno la facoltà di modificare il numero delle rate e le scadenze delle stesse con propria delibera adottata almeno trenta giorni prima della data di versamento. La lettera *b*) prevede che per il versamento delle prime due rate del tributo, ed escludendo comunque l'ultima rata, i Comuni possano inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati già predisposti per il pagamento della tassa. In base alla lettera *c*), la maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. In base alla lettera *d*), viene esclusa l'applicazione del comma 13-*bis*, del citato articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e di trasferimenti erariali dovuti alle Regioni a statuto ordinario ed alle regioni Siciliana e Sardegna. La lettera *e*) modifica la lettera *c*) del comma 380 dell'articolo

1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 nel senso di incrementare la dotazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, portandola da 890,5 milioni di euro a 1.833,5 milioni di euro. In base alla lettera *f*), i Comuni non possono esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione *standard*, prevista dal comma 13 del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In base alla lettera *g*), i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma *2-bis* con cui si specifica che le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso in cui il Comune preveda l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, così come disciplinato dal comma 29 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 3 – nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati – prevede la modifica dei commi 4 e 35 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, la novella riguarda l'estensione dell'esclusione dalla TARES alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni. L'articolo 12 reca la copertura finanziaria delle disposizioni recate dal decreto-legge in conversione che, per quanto riguarda le voci di missioni e programmi di competenza del Ministero dell'ambiente, sono riportate in termini di accantonamenti di bilancio per il 2014 e riduzione di disponibilità finanziarie per il 2015 all'allegato I.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) interviene soffermandosi sulle difficoltà applicative della TARES ed evidenziando la incongruità della tipologia di imposizione fiscale rispetto alle finalità che lo stesso tributo dovrebbe perseguire. Auspica pertanto che la Commissione di merito approvi una specifica proposta emendativa che proroghi l'entrata in vigore del tributo.

Il senatore CALEO (*PD*) giudica necessario rivedere i parametri di classificazione sottostanti al meccanismo impositivo della TARES. È auspicabile inoltre che nel provvedimento di riordino dell'imposta municipale unica (IMU) si effettuino anche i necessari ritocchi alla disciplina di tale tributo. Sarebbe utile approfondire il vasto tema dei rifiuti con una indagine conoscitiva sul ciclo integrato degli stessi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si sofferma sull'esigenza di operare la necessaria revisione del meccanismo della TARES, al fine di incentivare comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale, rispetto al quale il criterio di applicazione della tariffa sulla base della superficie dell'immobile risulta penalizzante. Auspica quindi che la Commissione abbia modo di esprimersi compiutamente mediante gli appositi strumenti di indirizzo politico su tale rilevante questione, poiché la leva fiscale rappre-

senta uno strumento fondamentale per incentivare comportamenti ecologicamente corretti da parte della collettività.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) sostiene che i rifiuti devono rappresentare una opportunità per realizzare valore aggiunto.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) ripercorre le vicende istitutive della TARES, evidenziando che il tributo preesistente era sicuramente più virtuoso sotto il profilo ambientale. Ritiene infine che gli Enti locali possano acquisire risorse significative mettendo a valore i rifiuti piuttosto che gravando la collettività con nuove tasse.

La senatrice NUGNES (*M5S*) osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli aspetti strettamente ambientali dell'Atto Senato 662, evitando di disperdere il dibattito su considerazioni di carattere fiscale. Occorre pertanto sottolineare che la TARES trascura l'elemento ambientale rispetto al quale è necessario intervenire con un sistema a tariffa.

Il presidente MARINELLO osserva che la vicenda della TARES rappresenta uno dei nodi politici più rilevanti e che deve essere valutata nell'ottica dell'attuale situazione della finanza pubblica. Fa poi presente che è sua intenzione proporre alla Commissione di deliberare l'avvio di un'indagine conoscitiva sul ciclo integrato dei rifiuti, al fine di stabilire percorsi e strategie della stessa Commissione sul tema. Giudica poi opportuno inserire nel parere una osservazione che affronti il tema dei debiti della Pubblica Amministrazione nelle Regioni in cui vige lo stato di emergenza ambientale per problematiche connesse ai rifiuti e ai reflui, individuando percorsi preferenziali verso i creditori della P.A. che operano in campo ambientale.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) ritiene che i criteri sottostanti alla TARSU fossero certamente più efficaci di quelli della TARES, sotto il profilo della responsabilizzazione dell'utenza. Andrebbe individuata una specifica aliquota facoltativa per finanziare i servizi aggiuntivi attraverso un meccanismo di responsabilizzazione e di controllo condiviso da cittadini ed amministratori. Si associa inoltre alla considerazione del presidente Marinello sull'opportunità di stabilire una corsia preferenziale per il pagamento dei debiti alla Pubblica Amministrazione in favore dei soggetti creditori che operano nel settore dei rifiuti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) chiede che la Commissione proceda ad una indagine conoscitiva che affronti le questioni dell'Ilva di Taranto con particolare riferimento alle problematiche ambientali.

La senatrice NUGNES (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Di Biagio.

Il presidente MARINELLO fa presente che è sua intenzione attivare le procedure informative necessarie ad acquisire tutti gli elementi utili alla migliore valutazione delle problematiche ambientali connesse all'ILVA di Taranto.

Con riferimento agli atti del Governo n. 1 e n. 3 relativi alle proposte di parere per le nomine dei Presidenti di taluni Enti parco nazionali, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che non sia opportuno procedere prima dell'audizione del Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Chiede pertanto di rinviare la trattazione dei predetti atti del Governo iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente MARINELLO fa presente che l'audizione del ministro Orlando sulle linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avrà luogo non appena sarà concluso l'esame dell'atto Senato 576. Sono stati già avviati i necessari contatti per concordare con la segreteria del Ministro una data per lo svolgimento della relativa procedura informativa. Pur apprezzando le motivazioni della richiesta della senatrice De Petris, rileva che la scadenza del termine previsto per l'espressione del parere non consente dilazioni. Osserva inoltre, nel merito, che i profili dei candidati risultano adeguati alle posizioni da ricoprire.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene sostenendo le ragioni della senatrice De Petris a favore del rinvio dell'esame degli atti del Governo n. 1 e n. 3.

Il senatore CALEO (*PD*) si associa alle considerazioni espresse dal presidente Marinello.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) concorda con quanto affermato dal presidente Marinello, anche sulla base della valutazione dei *curricula* dei candidati.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) ritiene che sia opportuno procedere all'espressione dei pareri sulle proposte di nomina, una volta audito il Ministro dell'ambiente.

Il senatore BRUNI (*PdL*) valuta favorevolmente l'attività istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente ai fini della individuazione dei candidati prescelti. Si può pertanto avviare l'esame dei due provvedimenti.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) giudica opportuno dar seguito all'indicazione del Governo, esprimendo i pareri sulle proposte di nomina.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) ritiene che non sia il caso di fare inutili ostruzionismi su questioni di rilevanza minore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) interviene nuovamente per sostenere il rinvio dell'esame degli atti del Governo n. 1 e n. 3 poiché, a suo avviso, pur senza entrare nel merito della valutazione dei *curricula* dei candidati, è necessario svolgere approfondimenti istruttori.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara di astenersi dalla decisione relativa alla proposta di rinvio avanzata dalla senatrice De Petris.

Al termine del dibattito, la Commissione conviene a maggioranza di procedere all'esame degli atti del Governo n. 1 e n. 3, già iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 1)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra l'ampio e articolato *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del professor Bombino a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, nel quale è evidenziato il possesso della professionalità e delle competenze necessarie a ricoprire tale carica.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto contrario insistendo per rinviare la votazione sulla proposta di nomina in titolo, a prescindere da valutazioni di merito sul *curriculum* del candidato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo sulla proposta di parere del Relatore associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice De Petris.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal Relatore evidenziando le conoscenze scientifiche del

candidato che torneranno utili nell'espletamento del suo mandato, con particolare riferimento alle questioni idrogeologiche.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI (*LN-Aut*), BRUNI (*PdL*), CALEO (*PD*), COMPAGNONE (*GAL*), CUOMO (*PD*), DALLA ZUANNA (*SCpI*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), DE SIANO (*PdL*), DI BIAGIO (*SCpI*), IURLARO (*PdL*), LUCIDI (*M5S*), MANASSERO (*PD*), MARINELLO (*PdL*), MARTELLI (*M5S*), MIRABELLI (*PD*), MORGONI (*PD*), MORONESE (*M5S*), NUGNES (*M5S*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), PICCOLI (*PdL*), SOLLO (*PD*) e VACCARI (*PD*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del professor Giuseppe Bombino è approvata con 17 voti favorevoli e 5 contrari.

Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna (n. 3)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del signor Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nel quale è evidenziato il possesso delle competenze necessarie a ricoprire tale carica.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sul *curriculum* del candidato.

Il presidente MARINELLO (*PdL*), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto contrario sulla proposta di nomina del signor Santini, il cui *curriculum*, a suo giudizio, non è adeguato allo svolgimento delle funzioni di Presidente di un Ente parco. Giudica poi conflittuale la situazione per la quale lo stesso candidato, già Commissario straordinario dell'Ente parco toscano, risulta essere un dirigente della Federcaccia.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto contrario, a nome del suo Gruppo, sulla proposta di parere del Relatore.

Il senatore CALEO (PD) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo del Partito democratico.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI (LN-Aut), BRUNI (PdL), CALEO (PD), COMPAGNONE (GAL), CUOMO (PD), DALLA ZUANNA (SCpI), DE PETRIS (Misto-SEL), DE SIANO (PdL), DI BIAGIO (SCpI), IURLARO (PdL), LUCIDI (M5S), MANASSERO (PD), MARINELLO (PdL), MARTELLI (M5S), MIRABELLI (PD), MORGONI (PD), MORONESE (M5S), NUGNES (M5S), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI), PICCOLI (PdL), SOLLO (PD) e VACCARI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del signor Luca Santini è approvata con 16 voti favorevoli e 6 contrari.

La seduta termina alle ore 9,50.

